

CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA

Settore Ceramica-Porcellana-Terracotta-Gres-Decorazione- Piastrelle-Abrasivi-Refrattari

Retribuzioni in vigore dall'

01/07/ 2024

Ct. 06

gratifica veneto 36 ore	CCNL DEL 4.5.2022	cod.INPS 003
gratifica feriale 50 ore art.36 ccni a luglio	cod.CNEL V751	cod.EBAV AH
Divisore 173 gior.26	CCNL DEL 14.12.17 unificato a livello nazionale	
ERR 0,44 (0,00254)	"AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA";	
EDR 10,33 (0,05971)	non unificato il CCRL VENETO	
mensilità 13		



C - L		A Imp	B Imp	C imp-OpSp	D Imp-OpSp	E Imp-OpQ	F Imp-OpC	G* Operai prima assunzione
retribuzione tabellare CCNL 10.06.2016; 25.7.11;29.4.08;15.12.09;10.6.2015, 14.12.2017, 20.12.2017, 4.5.2022,16.7.2024+22.7.2024	M O	1842,82 (10,65214)	1682,08 (9,72301)	1593,28 (9,20971)	1529,50 (8,84104)	1.474,75 (8,52457)	1427,06 (8,24890)	1345,38 (7,77878)
Elemento Retributivo Regionale + Incremento retributivo regionale	M O	46,40 (0,268208)	46,40 (0,268208)	43,82 (0,253295)	43,82 (0,253295)	43,82 (0,253295)	41,24 (0,238382)	41,24 (0,238382)
Totale	M O	1.889,22 (10,92035)	1.728,48 (9,99121)	1.637,10 (9,46301)	1.573,32 (9,09434)	1.518,57 (8,77786)	1.468,30 (8,48728)	1.386,62 (8,01514)
SCATTI ART.40 BIS CCNL 5 biennali (appr.solo da 1.1.25 €€)		11,36	9,39	8,78	8,00	7,75	7,23	6,97
PERIODO PROVA ASSUNTI FINO AL 15.7.24 ART.28 CCNL		6 MESI	6 MESI	4 MESI	2 MESI	2 MESI	1 mese 1/2	1 mese
PERIODO PROVA ASSUNTI FINO DAL 16.7.24 ART.28 CCNL 2024		180 gg calendario	180 gg calendario	120 gg calendario	60 gg calendario	60 gg calendario	45 gg calendario	30 gg calendario
PREAVVISO assunti fino al 15.7.2024 ; per assunti dal 16.7.2024 nuovi valori a gg di calendario vedi ccni art.103	anzianità	operai	imp A-B-C	Imp.D	Imp E	Imp F	Imp G	
	fino a 5 anni	6 gg/48h	3 mesi	1 mese 1/2	1 mese	1 mese	1 mese	
	5->10 anni	8 gg/64h	4 mesi	2 mesi 1/2	1 mese 1/2	1 mese 1/2	1 mese 1/2	
	>10 anni	12 gg/96h	5 mesi	3 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	

NB:L'Elemento retributivo Regionale è il risultato della somma di quanto previsto dall'integrativo Regionale del 4.12.1990, del 7.11.1995 e dall'accordo intercategoriale del 21.12.1989 (L.850 = 0,44 €).

UNA TANTUM CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA DEL 16.7.2024 NR.6 CERAMICA

L'una tantum prevista "ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale" è stata fissata per la cifra di 110 euro lordi per i settori dell'area TESSILE MODA ed è erogata in 2 tranches come da tabella che segue .Spetta solo ai lavoratori in forza al 16.7.2024 e in proporzione alla loro presenza nel periodo scoperto (se nel mese la presenza è pari o superiore a 15gg questa equivale a presenza per l'intero mese).

Il periodo scoperto è il seguente: SETTORE TESSILE MODA: DAL 1.1.2023 AL 30.6.2024= 18 MESI

Ai lavoratori cessati spetta per intero con le competenze di fine rapporto nel mese in cui la risoluzione si perfeziona. Per gli apprendisti è pari al 70% dell'importo erogato con le medesime decorrenze.

EROGAZIONE una tantum ccni 16.7.2024	NON APPRENDISTI	APPRENDISTI (70%)
1^ TRANCHE PAGHE SETTEMBRE 2024	€ 55	€ 38,50
2^ TRANCHE PAGHE MARZO 2025	€ 55	€ 38,50
TOTALE	€ 110	€ 77
TASSAZIONE SEPARATA 12 MESI SU 18 RIFERITI al 2023 EROGATI NEL 2024 E 16 MESI DEL 2024 EROGATI NEL 2025		
UNA TANTUM CCNL 16.7.2024 IMPORTO MENSILE in caso di riproporzionamento per presenza nel periodo di riferimento (1/18)	NON APPRENDISTI € 6,11111	APPRENDISTI (70%) 4,27778 €

L'UNA TANTUM è ridotta proporzionalmente in caso di: Part-time; militare ; FSBA/ Sospensioni per mancanza lavoro

E' esclusa dalla base di calcolo del TFR; è comprensiva di ogni istituto retributivo diretto, indiretto, differito di origine legale o contrattuale. Viene assorbito quanto eventualmente già corrisposto dalla ditta a titolo di superminimo o AFAC su futuri miglioramenti contrattuali con clausola espressa in tal senso. Deve essere erogata per intero anche in caso di dimissioni o licenziamento anticipato rispetto alle due date di pagamento previste nell'ultimo cedolino utile.

Tassazione separata art. 17, c.11, lett. b), TUIR è emolumento tardivo corrisposto in un periodo d'imposta successivo (2024 e 2025) a quello in cui deve intendersi maturata (2023/2024); detto ritardo deriva da causa giuridica, quale il rinnovo del ccni.L'imposta determinata come da art. 21, commi 1, 3 e 4, TUIR e nota Agenzia Entrate (cfr. Resp. n. 243 del 2021).